

Santa Croce sull'Arno, li 10/01/2022

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 03/2022

DECRETO FISCO - LAVORO PRINCIPALI NOVITA'

Il D.L. 146/2021, ribattezzato Decreto Fisco-Lavoro è stato convertito con L. 215/2021, pubblicata sulla Serie Generale n. 301 della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e il Saldo-stralcio Per effetto dell'integrale sostituzione del comma 3 dell'articolo 68, D.L. 18/2020, viene previsto che il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dagli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018; - dall'articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e - dall'articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018; <p>è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, D.L. 119/2018, entro il 9 dicembre 2021.</p>
Articolo 1-bis, comma 1	<p>Proroga termini per il versamento dell'Irap Attraverso la modifica dell'articolo 42-bis, comma 5, D.L. 104/2020, slitta al 31 gennaio 2022, il termine entro il quale versare l'Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni esentative previste dall'articolo 24, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 1-bis, comma 2	<p>Proroga versamento IMPi Viene previsto, limitatamente al solo 2021, quale termine ultimo per il versamento dell'IMPi (imposta immobiliare sulle piattaforme marine) il 16 dicembre.</p>
Articolo 2	<p>Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 Il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, è fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, D.P.R. 602/1973, in 180 giorni.</p>
Articolo 3	<p>Estensione della rateazione per i piani di dilazione Viene modificato il comma 2-ter dell'articolo 68, D.L. 18/2020, prevedendo</p>

	<p>che per i piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 e 10 rate, anche non consecutive.</p> <p>Viene, inoltre, previsto che i debitori che, al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, sono incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all'articolo 19, D.P.R. 602/1973, in essere alla data dell'8 marzo 2020 vengono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, D.L. 18/2020, è fissato al 31 ottobre 2021, ferma restando quanto previsto precedentemente.</p> <p>Per i carichi ricompresi nei piani di dilazione di cui sopra:</p> <p>a) restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° al 22 ottobre 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</p> <p>b) restano acquisiti, relativamente ai versamenti delle rate sospese dei predetti piani eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999.</p>
<p>Articolo 3-bis</p>	<p>Non impugnabilità dell'estratto di ruolo</p> <p>Per effetto del nuovo comma 4-bis dell'articolo 12, D.P.R. 602/1973, è prevista la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Inoltre, il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al decreto Mef 40/2008, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..</p>
<p>Articolo 3-ter</p>	<p>Proroga versamenti da controllo automatizzato</p> <p>Viene previsto, in sede di conversione in legge, che i versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997, per effetto dei controlli automatizzati, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144, D.L. 34/2020, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.</p> <p>Vien inoltre previsto che non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

<p>Articolo 3-<i>quater</i></p>	<p>Proroga versamenti contributi settore sportivo Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica e delle successive misure di contenimento e gestione, è rinviato il termine per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti da parte delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle Associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza tra il 1° e il 31 dicembre 2021. I versamenti devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>
<p>Articolo 5, comma 5</p>	<p>Credito di imposta attività teatrali e spettacoli dal vivo Viene modificata la fruizione del credito di cui all'articolo 36-bis, D.L. 41/2021, eliminando la previsione di utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata sostenuta.</p>
<p>Articolo 5, commi 7-12</p>	<p>Sanatoria credito R&S I soggetti che al 22 ottobre 2021 hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta R&S di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Soggetti interessati La procedura di riversamento spontaneo è riservata a: - soggetti che abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività R&S ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta; - soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3, D.L. 145/2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, L. 145/2018; - soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento. Esclusioni e decadenza Non è ammessa la procedura di riversamento spontaneo quando il credito d'imposta utilizzato in compensazione derivi da condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. È prevista la decadenza dalla procedura, con acquisizione a titolo definitivo delle somme già versate, quando vengano accertate condotte fraudolente post richiesta di accesso. La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero</p>

	<p>crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi al 22 ottobre 2021.</p> <p>Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi al 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza possibilità di applicare la rateazione.</p> <p>Procedura di accesso</p> <p>Entro il 30 settembre 2022, deve essere inviata apposita richiesta all'Agenzia delle entrate, con indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - del/dei periodo/i d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta; - importi del credito oggetto di riversamento spontaneo; e - tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Con provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 31 maggio 2022, saranno individuati contenuto e modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura. <p>L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere effettuato in 3 rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini del riversamento non è ammessa la compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997.</p> <p>La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022.</p> <p>Il perfezionamento della procedura di riversamento fa venir meno la punibilità per il delitto di indebita compensazione di cui all'articolo 10-quater, D.Lgs. 74/2000.</p>
<p>Articolo 5, comma 12-bis</p>	<p>Sistemi evoluti di incasso e commercianti al minuto</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 5-bis, D.Lgs. 127/2015, è rinviato al 1° luglio 2022 il termine a decorrere dal quale i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22, D.P.R. 633/1972 (commercio al minuto), che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.</p>

<p>Articolo 5, comma 12-ter</p>	<p>Trasmissione telematica Sts Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica.</p>
<p>Articolo 5, comma 12-quater</p>	<p>Fatturazione elettronica per gli operatori sanitari Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 10-bis, comma 1, D.L. 119/2018, viene prorogato al 2022 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.</p>
<p>Articolo 5, comma 14-bis</p>	<p>Pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale da parte di determinati soggetti Viene previsto che: a) Poste italiane Spa; b) banche; c) società di gestione del risparmio; d) società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'articolo 61, Tub; e) società di intermediazione mobiliare; f) soggetti di cui ai Titoli V, V-bis e V-ter, Tub nonché le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b), Tub; g) imprese di assicurazioni; entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, D.P.R. 642/1972, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile.</p>
<p>Articolo 5, comma 14-ter</p>	<p>Rinvio abolizione esterometro Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, viene rinviata al 1° luglio 2022 l'abolizione del c.d. esterometro e la sostituzione dell'invio dei dati a mezzo del Sdl.</p>
<p>Articolo 5, comma 15-septies</p>	<p>Modifiche al regime delle accise Vengono introdotte alcune modifiche in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico, con decorrenza 1° gennaio 2022. Modificando l'articolo 27, Tua, al fine di recepire le indicazioni contenute nell'articolo 1, § 15, Direttiva 2020/1151, viene introdotta la definizione di alcole completamente denaturato, esente da accisa. Si intende come tale l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) 3199/93. Viene prevista l'esenzione se i prodotti sono:</p>

- completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;
- impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria, diverse da quelle di cui al comma 2-bis;
- utilizzati, previa denaturazione, per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti non destinati al consumo umano, di cui alla lettera b);
- impiegati per la produzione di medicinali, secondo la definizione prevista dalla normativa europea.

Viene estesa l'esenzione da accisa anche al caso in cui l'alcole etilico sia trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di accompagnamento immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.

Il nuovo articolo 30-bis, Tua, prevede che l'alcole e le bevande alcoliche non completamente denaturati, e cioè denaturati con modalità diverse da quelle di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 27, Tua, circolano in regime di sospensione d'accisa.

Piccole distillerie indipendenti

Sono le ditte esercenti le distillerie (di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), Tua) per cui l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una autocertificazione resa dal depositario che riguarda:

- il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri;
- l'indipendenza economica e legale da altre distillerie;
- l'utilizzo di impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda;
- la circostanza che essa non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

Accise sulla birra

Viene modificato l'articolo 35, comma 1, Tua, definendo come "grado Plato", fino al 31 dicembre 2030, la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta.

Dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intenderà la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.

Piccolo produttore indipendente di vino

Ai sensi del nuovo articolo 37-bis, Tua, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino e sulla base degli elementi forniti dal Mipaaf, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori

	<p>di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.</p> <p>Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse da vino e birra</p> <p>Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), Tua, che producono bevande di cui all'articolo 38, Tua, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Mipaaf, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri, e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.</p> <p>Piccoli produttori di alcolici intermedi</p> <p>Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), Tua, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, il quantitativo dei prodotti realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri, e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.</p>
<p>Articolo 5-ter</p>	<p>Controllo formale dichiarazioni precompilate</p> <p>Intervenendo sull'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 175/2014, in merito alle verifiche sulle dichiarazioni precompilate, viene previsto che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.</p>
<p>Articolo 5-quater</p>	<p>Utilizzo del contante</p> <p>Per effetto delle modifiche all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, viene esclusa la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal precedente comma 3 pari a 3.000 euro.</p>
<p>Articolo 5-septies</p>	<p>Esenzione Iva per il trasporto di beni</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2022, fatti salvi i comportamenti adottati precedentemente a tale data in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Europea causa C-288/16 del 29 giugno 2017, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 9, D.P.R. 633/1972, non rientrano tra le prestazioni non imponibili i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dall'esportatore; - dal titolare del regime di transito;



	<ul style="list-style-type: none">- dall'importatore;- dal destinatario dei beni;- dal prestatore di servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;- dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.
Articolo 5-novies	<p>Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 22, comma 5, D.Lgs. 124/2019, viene previsto che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.</p>
Articolo 5-decies	<p>Nuova definizione di abitazione principale ai fini Imu</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 741, lettera b), L. 160/2019, viene modificato il concetto di abitazione principale, prevedendo che ove i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi, l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso Comune, sia ove gli immobili siano presenti in Comuni diversi.</p>
Articolo 13, comma 1, lettera d)	<p>Comunicazione preventiva lavoro autonomo occasionale</p> <p>In sede di conversione in legge, viene introdotto l'obbligo di effettuare una preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, in base alle modalità oggi vigenti per il lavoro intermittente (articolo 15, comma 3, D.Lgs. 81/2015). In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13, D.Lgs. 124/2004.</p>

Lo Studio rimane come sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati